

Legge
sulla municipalizzazione dei servizi pubblici
 (del 12 dicembre 1907)

IL GRAN CONSIGLIO
 DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

su proposta del Consiglio di Stato,

decreta:

CAPITOLO I
Principi generali

Art. 1 È data facoltà ai Comuni di assumere, in base alla presente legge, l'esercizio diretto anche con diritto di privativa dei servizi di interesse pubblico.

Art. 2 I pubblici servizi municipalizzati devono essere amministrati separatamente, e in modo distinto dagli altri rami della gestione comunale.
 Potranno anche essere organizzati separatamente.

Trasformazioni in vista della liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica

Art. 2a¹ ¹I Comuni proprietari di aziende municipalizzate distributrici d'energia possono trasformarle in persone giuridiche di diritto privato, per predisporle alla liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica.

²La trasformazione può estendersi, singolarmente o congiuntamente, alle attività di produzione e di commercio d'energia elettrica, alla proprietà e alla gestione di reti di distribuzione e ad attività analoghe per altre fonti d'energia e servizi connessi.

Art. 3² ¹Le aziende municipalizzate adottano il modello contabile armonizzato applicando per analogia le norme degli art. 151 e seguenti della LOC.

²Il Dipartimento delle istituzioni tramite la Sezione degli enti locali è incaricato di procedere all'introduzione del modello contabile armonizzato per le aziende.

Art. 4 L'utile netto è destinato in primo luogo al pagamento degli interessi del capitale d'impianto o di riscatto.

Il residuo sarà versato ai fondi speciali di riserva, di ammortamento e di rinnovamento, e impiegato in miglioramenti del pubblico servizio, nella riduzione delle tariffe e da ultimo a favore dell'erario comunale, il tutto giusta le prescrizioni da stabilirsi dal regolamento speciale.

Art. 5 Possono essere assunti a economia indipendentemente quindi dalle forme e garanzie stabilite dalla presente legge i servizi di tenue importanza o di carattere non prevalentemente industriale.

CAPO II
Organi delle aziende municipalizzate

Art. 6 Gli organi dei servizi municipalizzati sono:

- l'Assemblea, rispettivamente il Consiglio comunale;
- la Municipalità, rispettivamente la Commissione amministratrice;
- la Commissione di revisione;
- la Direzione.

CAPO II
Dell'Assemblea e del Consiglio comunale

¹ Art. introdotto dalla L 5.10.1999; in vigore dal 3.12.1999 - BU 1999, 284.

² Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 638.

Art. 7³ L'assemblea, rispettivamente il Consiglio comunale:

- a) risolve l'assunzione dei pubblici servizi e se questi devono essere amministrati dalla Municipalità o da speciale Commissione mediante organizzazione separata;
Gli eventuali ricorsi sul quesito se un determinato servizio possa essere ritenuto di pubblico interesse, e quindi assunto direttamente dal Comune, saranno introdotti e giudicati a norma di legge sulla procedura per le cause amministrative. La decisione del Consiglio di Stato è definitiva;
- b) adotta il preventivo per le spese d'esercizio;
- c) approva il conto consuntivo;
- d) nomina la commissione di revisione;
- e) stabilisce gli emolumenti del direttore e degli impiegati;
- f) adotta il regolamento organico dell'azienda;
- g) approva i regolamenti⁴.

Art. 8 L'assunzione dei pubblici servizi dovrà venire risolta dai due terzi dell'Assemblea - rispettivamente col voto affermativo della maggioranza assoluta dei membri componenti il Consiglio comunale.

Detta assemblea dovrà essere convocata colle norme stabilite per le Assemblee straordinarie almeno 15 giorni prima della sua tenuta.

Sarà dovere della Municipalità di far distribuire ai cittadini, almeno otto giorni prima, le sue proposte relative al servizio municipalizzato, coi dati tecnici, amministrativi e finanziari che vi hanno relazione.

Art. 9 L'epoca dell'Assemblea per la presentazione del preventivo e consuntivo sarà stabilita dal regolamento organico, nel periodo di tempo in cui avvengono le Assemblee ordinarie.

1. Tale presentazione potrà anche aver luogo in occasione di dette Assemblee.

2. Almeno quindici giorni prima dell'Assemblea del consuntivo dovranno essere depositi presso la Cancelleria municipale, per l'esame da parte dei cittadini, il bilancio, il conto utili e perdite e il rapporto della Commissione di revisione.

In quei Comuni ove esiste il Consiglio comunale, i detti atti dovranno venire trasmessi dalla Municipalità allo stesso Consiglio a norma della legge e regolamenti relativi.

CAPO IV

Della Municipalità e Commissione amministratrice

Art. 10 Le aziende municipalizzate possono venire affidate alla Municipalità ovvero a una Commissione amministratrice nominata dalla Municipalità stessa col sistema del voto limitato.

1. Ogni municipale non potrà votare per un numero superiore ai due terzi dei membri da eleggersi.

2. La responsabilità civile dell'amministrazione rimane tuttavia sempre a carico del Municipio.

Art. 11 I membri di detta Commissione stanno in carica quattro anni e sono sempre rieleggibili. La loro nomina è fatta all'entrata in funzione della Municipalità. Eventuali sostituzioni o nomine durante il quadriennio si intendono durature nel periodo in corso. Ai membri della Commissione potrà venire assegnata una congrua retribuzione da fissarsi nel regolamento organico.

Art. 12⁵ Nella Commissione amministratrice dovrà entrare a far parte almeno un membro del Municipio. Possono inoltre farne parte tutti coloro che abbiano i requisiti per essere municipali e non siano impiegati o parenti di impiegati dell'azienda nei gradi previsti dall'articolo 83 legge organica comunale.

1. Le incompatibilità stabilite per i municipali stanno anche per i membri di una stessa Commissione amministratrice.

2. Il presidente della Commissione viene scelto dal Municipio.

Art. 13 La Municipalità:

a) rappresenta l'azienda di fronte ai terzi e in giudizio per gli oggetti dell'azienda stessa.

1. Per stare in causa dovrà avere ottenuto l'autorizzazione dell'Assemblea rispettivamente del Consiglio comunale, i quali deliberano a semplice maggioranza;

b) presenta il preventivo e il consuntivo delle spese;

c) nomina dietro concorso, il Direttore e gli impiegati;

³ Art. modificato dalla L 19.4.1966; in vigore dal 1.7.1966 - BU 1966, 200.

⁴ Lett. introdotta dalla L 15.12.1981; in vigore dal 22.1.1982 - BU 1982,13.

⁵ Art. modificato dal DL 16.12.1991; in vigore dal 1.3.1992 - BU 1992, 63.

d) allestisce i regolamenti da sottoporre per l'approvazione al Consiglio comunale e approva le tariffe.⁶

2. Nelle vertenze dipendenti da istanza per rigetto di opposizione e così pure nelle azioni possessorie o provvisoriale può la Municipalità proporre istanze giudiziarie o accettare la contestazione delle cause promosse contro il Comune senza essere astretta all'obbligo di chiedere l'assenso dell'Assemblea o del Consiglio comunale.

Art. 14 ...⁷

CAPO V Dei regolamenti

Art. 15 Ogni azienda municipale è retta da un regolamento organico adottato come alla lettera f) dell'articolo 7.

Art. 16 Oltre alle norme per il funzionamento amministrativo, contabile e tecnico dell'azienda, detto regolamento determina:

- a) il numero dei membri della Commissione amministratrice, là dove questa esiste;
- b) la pianta organica degli impiegati e degli operai compreso il Direttore, e le rispettive attribuzioni;
- c) l'epoca dell'Assemblea per il preventivo e consuntivo;
- d) le prescrizioni relative al servizio di Cassa;
- e) le norme concernenti la distribuzione degli utili;
- f) l'epoca e le norme per la nomina della Commissione di revisione;
- g) l'eventuale retribuzione da corrispondersi ai membri della Commissione amministratrice e ai revisori.

Art. 17 La Municipalità adotterà inoltre gli altri regolamenti speciali richiesti dall'azienda.

Art. 18⁸ Tutti i regolamenti devono essere esposti al pubblico e approvati dal Consiglio di Stato secondo le norme della LOC.

CAPO VI Della Commissione di revisione

Art. 19 La commissione di revisione o di controllo è composta di tre membri e di due supplenti, che vengono nominati ogni anno dall'Assemblea, rispettivamente dal Consiglio comunale, col sistema del voto limitato.

1. Detta nomina avrà luogo in sede di preventivo.

2. La Municipalità, allestito il bilancio dell'azienda, lo rimetterà alla Commissione di revisione il cui rapporto dovrà essere insinuato almeno tre settimane prima della discussione del consuntivo.

3. In caso che la nomina sia fatta dal Consiglio comunale, almeno un membro e un supplente dovranno essere membri del Consiglio comunale stesso.

Art. 20 Gli obblighi e attributi della Commissione di revisione sono quelli previsti dal Codice federale delle Obbligazioni, le cui disposizioni sono pure applicabili per stabilire le responsabilità dei commissari.

Art. 21⁹ La carica di revisore potrà essere retribuita con indennità da fissare nel regolamento organico. Alla stessa possono venire assunti i cittadini aventi i requisiti per essere municipali, salvo le incompatibilità previste dall'articolo 83 legge organica comunale.

CAPO VII Del Direttore

Art. 22 Per ogni azienda municipale sarà dalla Municipalità nominato un Direttore.

1. È in facoltà della Municipalità di riunire sotto unica direzione più aziende municipalizzate.

⁶ Lett. introdotta dalla L 15.12.1981; in vigore dal 22.1.1982 - BU 1982, 13.

⁷ Art. abrogato dalla L 20.2.2001; in vigore dal 1.5.2001 - BU 2001, 99.

⁸ Art. modificato dalla L 30.11.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2010, 16; precedenti modifiche: BU 1982, 13; BU 2009, 54.

⁹ Art. modificato dal DL 16.12.1991; in vigore dal 1.3.1992 - BU 1992, 63.

2. Le attribuzioni del Direttore saranno determinate dal regolamento o dal contratto di nomina.

CAPO VIII
Degli impiegati

Art. 23 Gli impiegati delle aziende municipalizzate sono nominati dalla Municipalità, dietro concorso.

Art. 24 Il personale delle aziende comunali dovrà essere assicurato, nei casi di infortunio, in conformità delle leggi federali e cantonali sulla responsabilità dei padroni e capi di imprese. È in facoltà dei Comuni di provvedere all'assicurazione dei propri impiegati in caso di vecchiaia o invalidità.

CAPO IX
Delle aziende consorziali

Art. 25¹⁰ Per ragioni di interesse pubblico e segnatamente per un più razionale coordinamento due o più Comuni possono formare un consorzio. Sono per il resto applicabili le norme della legge sul consorzio dei Comuni.

Art. 26-34 ...¹¹

Art. 34bis ...¹²

CAPO X¹³
**Delle concessioni
e del riscatto delle aziende di interesse pubblico**

Art. 35¹⁴ Qualunque concessione di aziende d'interesse pubblico per essere valida deve rispondere ai seguenti requisiti:

- a) essere votata dai due terzi dell'Assemblea comunale rispettivamente dalla maggioranza assoluta dei membri componenti il Consiglio comunale.
Il messaggio municipale relativo alla domanda di concessione, nonché tutti gli atti e i piani inerenti e il progetto completo di convenzione devono essere messi a disposizione dei cittadini almeno un mese prima dell'assemblea;
- b) determinare in venti anni la durata della concessione, riservato l'Art. 44;
- c) comprendere la clausola e le condizioni del riscatto secondo l'Art. 38;
- d) stabilire l'obbligo per i concessionari di tenere una contabilità uniforme che indichi il risultato economico aziendale generale dell'attività svolta nell'ambito della concessione. La contabilità deve segnatamente includere un elenco dei Comuni serviti, che indichi per ognuno di essi le prestazioni fornite e il ricavo lordo.
Gli ammortamenti e gli accantonamenti devono in particolare tener conto della durata degli impianti e del loro costo di acquisto o di costruzione. I contributi di terzi per allacciamento devono essere contabilizzati separatamente. Copia dei conti di gestione e del bilancio deve essere data annualmente al Municipio, al quale devono essere garantite tutte le facoltà di controllo e di ispezione da stabilire esplicitamente nell'atto di concessione;
- e) determinare le tariffe applicabili sia al Comune sia ai privati e la qualità del prodotto da fornire.
 1. Per la determinazione delle tariffe farà stato la contabilità di cui alla lett. d) estesa a tutta l'azienda.
 2. La procedura di modifica delle tariffe deve essere particolarmente regolata; la modifica delle stesse può essere richiesta mediante preavviso di sei mesi per la fine di ogni anno di durata della concessione a partire dal secondo anno di concessione; essa dovrà segnatamente tener conto dell'evoluzione di tutti i costi determinanti.
 3. La procedura per la stipulazione di tariffe speciali deve pure essere particolarmente regolata;

¹⁰ Art. modificato dalla L 15.12.1981; in vigore dal 22.1.1982 - BU 1982, 13; precedente modifica: BU 1975, 97.

¹¹ Art. abrogati dalla L 21.2.1974; in vigore dal 1.6.1975 - BU 1975, 97.

¹² Art. abrogato dalla L 21.2.1974; in vigore dal 1.6.1975 - BU 1975, 97; introdotto dal DL 27.12.1920 - BU 1921, 107.

¹³ Capo modificato dalla L 15.12.1981; in vigore dal 22.1.1982 - BU 1982, 13.

¹⁴ Art. modificato dalla L 15.12.1981; in vigore dal 22.1.1982 - BU 1982, 13; precedente modifica: BU 1975, 97.

f) determinare le multe in caso di contravvenzione e le condizioni di revoca della concessione in caso di grave violazione delle sue disposizioni.

La concessione è sottoposta ai diritti di referendum e di iniziativa.

Gli atti di concessione sono sottoposti per l'approvazione al Consiglio di Stato.

La concessione diventa esecutiva con tale approvazione.

Art. 35a ...¹⁵

Art. 36¹⁶ Le medesime formalità devono essere osservate nei casi di rinnovo, di modificazione o di prolungazione di una concessione già accordata: sono esclusi in ogni caso il rinnovo e la prolungazione in forma tacita.

Art. 37 I servizi di interesse pubblico di spettanza dell'industria privata potranno venire riscattati dai Comuni o Consorzi di Comuni.

Il voto definitivo sul riscatto spetterà sempre all'Assemblea, rispettivamente al Consiglio comunale nelle forme stabilite dall'articolo 8 della presente legge e riservato il diritto di ricorso di cui all'articolo 7, lettera a).

Art. 38¹⁷ 1Alla scadenza della concessione e se la medesima non è stata rinnovata, il Comune è tenuto ad assumere in proprio o a concedere ad una propria azienda municipalizzata o un'azienda consortile di cui fa parte il servizio d'interesse pubblico.

2A tale scopo il Comune ha il diritto di chiedere l'anticipata immissione in possesso degli impianti necessari.

3Nell'ambito dei servizi definiti dall'art. 2a, la nuova concessione può essere rilasciata ad aziende pubbliche o private, con o senza trasferimento di proprietà degli impianti.

4L'indennità di riscatto corrisponderà al valore reale e reperibile dei beni al momento del riscatto. L'indennità così determinata potrà essere corretta qualora si verificassero rilevanti divergenze con le risultanze contabili. Dal valore così determinato sono infine deducibili i contributi di terzi per allacciamento.

4bisIl riscatto può essere chiesto quando sia trascorso un terzo della durata complessiva della concessione, e sarà preceduto dal preavviso di due anni.¹⁸

5Il riscatto della rete di distribuzione di energia elettrica potrà avvenire solo previo esame e consenso del Consiglio di Stato, che dovrà determinarsi sulla modifica del comprensorio di rete.¹⁹

6...²⁰

Art. 39²¹ I Comuni o Consorzi che fanno luogo al riscatto si intendono sostituiti nei contratti, oneri e diritti dell'azienda riscattata, relativi all'esercizio del servizio pubblico, nonché negli obblighi verso il personale addetto al servizio stesso, purché i contratti siano stati stipulati e il personale regolarmente assunto prima della denuncia del riscatto.

Degli oneri e diritti derivanti da detti contratti sarà tenuto calcolo nella determinazione dell'indennità di riscatto.

CAPITOLO XI²²

Contestazioni e procedura

Art. 40²³ Le contestazioni tra utenti e azienda municipalizzata o concessionaria sono decise in via di reclamo dal Consiglio di Stato. Contro la decisione del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale amministrativo.

¹⁵ Art. abrogato dalla L. 30.11.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2010, 16; precedenti modifiche: BU 1982, 13; BU 2009, 54.

¹⁶ Art. modificato dalla L. 15.12.1981; in vigore dal 22.1.1982 - BU 1982, 13.

¹⁷ Art. modificato dalla L. 5.10.1999; in vigore dal 3.12.1999 - BU 1999, 284; precedente modifica: BU 1982, 13.

¹⁸ Cpv. introdotto dalla L. 4.11.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 587.

¹⁹ Cpv. modificato dalla L. 30.11.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2010, 16.

²⁰ Cpv. abrogato dalla L. 30.11.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2010, 16.

²¹ Art. modificato dalla L. 15.12.1981; in vigore dal 22.1.1982 - BU 1982, 13.

²² Capo modificato dalla L. 15.12.1981; in vigore dal 22.1.1982 - BU 1982, 13.

²³ Art. modificato dalla L. 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 513.

Art. 41²⁴ Le contestazioni tra Comune e azienda concessionaria sono decise in via di reclamo dal Consiglio di Stato. Contro la decisione del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale amministrativo.

Art. 42²⁵ Per il resto sono applicabili le norme della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.

Art. 43²⁶ L'indennità di riscatto è stabilita, giusta le norme di cui all'art. 38 di questa legge, dal Tribunale delle espropriazioni, riservato il ricorso al Tribunale amministrativo ai sensi della legge di espropriazione.

CAPITOLO XII

Art. 44²⁷ 1I concessionari di reti elettriche possono far uso del suolo pubblico per ogni loro necessità. I relativi interventi soggiacciono ad autorizzazione da parte del municipio.

²Restano riservati eventuali permessi previsti da altre leggi.

Art. 45²⁸ 1Gli interventi dei concessionari di rete sono eseguiti a loro spese e secondo le regole dell'arte. A lavori conclusi lo stato dei luoghi dev'essere ripristinato.

²I Comuni consultano i gestori di rete nell'ambito della modifica o revisione della pianificazione locale e cooperano con essi nell'ambito dei lavori di costruzione di strade, piazze, marciapiedi o altro.

³La modifica delle linee o degli impianti del gestore, che dovesse essere richiesta dall'uso del suolo pubblico, dev'essere eseguita dal gestore a proprie spese. Resta riservata una diversa ripartizione per ragioni di equità.

Art. 45a²⁹ 1I proprietari e i gestori di rete sono responsabili di ogni danno cagionato dalla costruzione o dall'esercizio degli impianti elettrici.

²Essi adottano le necessarie disposizioni per liberare il Comune da ogni responsabilità e si assumono i costi di eventuali liti giudiziarie.

Art. 45b ...³⁰

Art. 46³¹ La presente legge entra in vigore³² dopo trascorso il termine per l'esercizio del diritto di referendum. Da detta epoca si intendono abrogate tutte le disposizioni contrarie o incompatibili colla legge stessa.

Pubblicata nel BU **1908**, 95

²⁴ Art. modificato dalla L 15.12.1981; in vigore dal 22.1.1982 - BU 1982, 13.

²⁵ Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 480; precedente modifica: BU 1982, 13.

²⁶ Art. modificato dalla L 15.12.1981; in vigore dal 22.1.1982 - BU 1982, 13.

²⁷ Art. modificato dalla L 30.11.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2010, 16; precedenti modifiche: BU 1982, 13; BU 2009, 54.

²⁸ Art. modificato dalla L 30.11.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2010, 16; precedenti modifiche: BU 1982, 13; BU 1998, 129; BU 2009, 54.

²⁹ Art. modificato dalla L 30.11.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2010, 16; precedenti modifiche: BU 1982, 13; BU 2009, 54.

³⁰ Art. abrogato dalla L 30.11.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2010, 16; precedenti modifiche: BU 1999, 284; BU 2009, 54.

³¹ Art. introdotto dalla L 15.12.1981; in vigore dal 22.1.1982 - BU 1982, 13.

³² Entrata in vigore: 21 febbraio 1908 - BU 1908, 95.